



Via Pretorio 16  
6901 Lugano

Repubblica e Cantone  
Ticino

Telefono  
fax

091 815 53 11  
091 815 50 79

funzionario  
incaricato

**Ministero pubblico  
6900 Lugano**

**Raccomandata AR**

Signor  
Luigi Girardi  
Via Mulini 11  
IT-22027 Ronago (CO)

Incarto n.  
NLP 3233/2014/AP

Vs. riferimento

Lugano  
7 marzo 2019

## Il Procuratore Generale

Andrea Pagani

**Istanza di riapertura del 18.10.2018 ex art. 323 CPP relativa al procedimento penale nei confronti di Michele GIOVAGNONI per titolo di falsa testimonianza (art. 307 CP), rispettivamente (nuova) denuncia penale per titolo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o da funzionari giusta l'art. 317 CP nei confronti di Michele GIOVAGNONI, rispettivamente denuncia penale nei confronti dell'allora PP Antonio PERUGINI per titolo di abuso di autorità (art. 312 CP) e favoreggiamento (art. 305 CP)**

Egregio Signor GIRARDI,

le scrivo in relazione alla sua istanza del 18.10.2018, con la quale postula la riapertura del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere NLP 3233/2014 emanato il 22.10.2014 dal PP Arturo GARZONI nei confronti di GIOVAGNONI Michele per l'ipotesi di reato di falsa testimonianza (art. 307 CP), rispettivamente alla (nuova) denuncia penale per titolo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o da funzionari giusta l'art. 317 CP nei confronti di Michele GIOVAGNONI in relazione al verbale delle sue dichiarazioni rese il 17.10.2013 dinanzi al Procuratore Pubblico, rispettivamente alla sua (pure nuova) segnalazione circa l'eventuale commissione dei reati di abuso di autorità (art. 312 CP) e/o favoreggiamento (art. 305 CP) da parte dell'allora PP Antonio PERUGINI al momento dell'interrogatorio di GIOVAGNONI il suddetto giorno presso il Ministero Pubblico a Bellinzona in veste di persona informata sui fatti nelle more dell'INC.2013.8476 a suo tempo pendente a Suo carico.

oooooooooooo

Per quanto attiene all'istanza di riapertura, rilevo che giusta l'art. 323 CPP il Pubblico Ministero dispone la riapertura di un procedimento penale concluso con decreto d'abbandono (o di non luogo a procedere; art. 310 cpv. 2 CPP) passato in giudicato, se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o di fatti che chiamino in causa la responsabilità dell'imputato e che non risultavano dagli atti del procedimento penale abbandonato.

Condizioni, quelle prescritte dalla norma appena citata, che in concreto non sono date. In effetti nell'istanza formulata il 18.10.2018 non vengono indicati né nuovi fatti né nuovi mezzi di prova a carico di GIOVAGNONI, di guisa che l'**istanza ex art. 323 CPP va respinta** già solo per questo motivo. L'allegata trascrizione della registrazione della conversazione effettuata presso l'Ufficio domande di costruzioni non costituisce un nuovo mezzo di prova, dato che tale registrazione figurava già agli atti del procedimento penale precedentemente archiviato. Si sottolinea che la chiavetta USB, sulla quale è registrata la prefata conversazione, è stata proprio da Lei prodotta agli atti già con la denuncia sporta il 20.10.2014 nei confronti di GIOVAGNONI (dalla quale all'ultima pagina si legge: "Si allegano: ... 3) *Copia registrazione sonora dell'incontro del 28.09.2010 ...*").

*Contro la reiezione dell'istanza di riapertura ex art. 323 CPP è data facoltà di reclamo alla Corte dei reclami penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione (art. 393 e segg. CPP).*

oooooooooooo

Nel suo esposto del 18.10.2018 Lei solleva inoltre dubbi sull'operato del PP Antonio PERUGINI, il quale, a Suo dire, avrebbe disposto arbitrariamente in data 17.10.2013 l'audizione di GIOVAGNONI in veste di persona informata sui fatti, anziché di testimone.

E, questo, sempre secondo Lei, allo scopo di impedire l'apertura di un procedimento penale a carico dell'interrogato, qualora nel corso dell'audizione avesse fornito una versione dei fatti non veritiera.

Ora, considerato che il funzionario GIOVAGNONI risultava essere stato presente all'incontro, avvenuto nel 2010 presso un Ufficio dello Stato a Bellinzona in Sua presenza, alla presenza di Vinicio MALFANTI e di altri, è pacifico che lo stesso non poteva essere interrogato in veste di testimone, ma – giocoforza – come persona informata sui fatti (PIF), in quanto non si poteva escludere, a quel momento, un suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento penale o, comunque, una condotta eventualmente penalmente rilevante.

In queste condizioni, all'allora PP Antonio PERUGINI nulla (ma proprio nulla) può essere rimproverato per avere escusso GIOVAGNONI Michele come PIF. Anzi: se lo avesse sentito come testimone, così come da Lei auspicato, il Magistrato avrebbe violato i diritti processuali dell'interrogato.

Ciò posto, appare evidente che l'agire del Procuratore PERUGINI non può costituire né un abuso di autorità ex art. 312 CP (reato, questo, che presuppone un abuso dei poteri attribuiti dalla propria funzione al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri), né tantomeno un atto di favoreggiamento (in quanto non vi è il benché minimo elemento che deponga per la commissione di un reato penale da parte di GIOVAGNONI che il PP non può dunque aver sottratto da atti di un procedimento penale così come invece previsto dall'art. 305 CP).

Ne discende che nei confronti dell'allora PP Antonio PERUGINI va decretato il **non luogo a procedere**, in quanto nei suoi confronti non risultano adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di autorità (art. 312 CP) e di favoreggiamento (art. 305 CP) in relazione all'audizione di GIOVAGNONI Michele esperita il 17.10.2013 in veste di persona informata sui fatti (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP).



*Contro questo decreto di non luogo a procedere è data facoltà di presentare reclamo scritto e motivato alla Corte dei reclami penali, entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione (art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP in combin. con gli art. 393 segg. CPP).*

Rilevo, abbondanzialmente, che durante l'audizione in discorso tenutasi il 17.10.2013 eravate presenti sia Lei sia il Suo difensore. Obiezioni o censure in merito alla veste processuale in cui veniva escusso l'interrogato avrebbero quindi dovuto essere sollevate, semmai, in quella sede o, al più tardi, entro i termini previsti dal CPP per impugnare lo specifico atto istruttorio. Ma tant'è.

oooooooooooo

Quanto, infine, all'ipotizzato reato (sinora mai esaminato) di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o da funzionari giusta l'art. 317 CP (secondo cui i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria) in relazione alle dichiarazioni di GIOVAGNONI verbalizzate il 17.10.2013 (il quale, a Suo dire, "è stato interrogato non solo in qualità di PIF ... ma soprattutto in qualità di alto funzionario cantonale chiamato a riferire fatti di importanza giuridica"), la segnalazione cade nel vuoto.

Premesso che in concreto non è in discussione – né Lei sostiene – una falsità materiale del verbale, **ma, semmai, una falsità ideologica dello stesso**, occorre rilevare che GIOVAGNONI durante la sua audizione non ha *attestato* (ai sensi della norma in esame) alcunché, avendo egli del resto avuto, con tutto ciò che ne derivava, facoltà di rifiutarsi di rispondere e di non collaborare conformemente agli artt. 180 cpv. 1 e 181 cpv. 1 CPP. Del resto non costituisce falsa attestazione ai sensi degli artt. 251 e 317 CP l'assenza di veridicità di determinate dichiarazioni protocollate (DTF 106 IV 372; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Vor Art. 251, nota 23, pag. 1070).

Anche in relazione all'ipotesi di reato, a carico di GIOVAGNONI Michele, di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o da funzionari giusta l'art. 317 CP deve dunque essere **decretato il non luogo a procedere** (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP), *contro il quale è data facoltà di presentare reclamo scritto e motivato alla Corte dei reclami penali, entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione (art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP in combin. con gli art. 393 segg. CPP).*

Le **spese** per le tre decisioni contenute in questo scritto sono a carico dello Stato.

Distinti saluti.

Il Procuratore Generale  
Andrea Pagani



**Intimazione a:**

- Michele Giovagnoni, all'indirizzo noto al PG,
- Avv. Antonio Perugini, all'indirizzo noto al PG.

INTIMATO A MEZZO  
RACCOMANDATA IL  
- 7 MAR. 2019  
MINISTERO PUBBLICO  
DEL CANTONE TICINO



8.0007

**AR**  
Avis de réception



**A** PRIORITY  
**A** PRIORITAIRE

**R**  
Recommandé étranger  
SWISS POST

CH-6501 Bellinzona



RY 035 210 248 CH

Please scan - Signature required  
Veuillez scanner - Remise contre Signature

**P.P.**

CH-6501  
Bellinzona

**LAPOSTA**

Se respinto o non ritirato,  
rinviare come posta B soggetta a tassa

